

RACCOLTA DI COMUNICATI E RISPOSTE FORNITE ALL'UTENZA

Sommario

1. Dati da inserirsi nelle fatture afferenti la ricostruzione post sisma	2
2. Quali sono le indicazioni da apporre nella causale dei bonifici da effettuare on line, considerate le ridotte dimensioni degli spazi previsti dalle Banche?	2
3. Modelli di dichiarazione sostitutiva di notorietà.....	3
4. Promemoria per uffici sisma.	6
5. Risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate.	8

Il presente documento ha lo scopo di raccogliere ed organizzare i comunicati, le informazioni, le risposte alle FAQ e la modulistica che in questo ultimo anno sono stati formulati dalla struttura commissariale in materia di richiesta/incasso dei contributi ed effettuazioni dei pagamenti. Tale pubblicazione non può e non deve avere la caratteristica dell'esaustività dell'argomento, ma di certo rappresenta una valida guida per i beneficiari e i loro consulenti.

1. Dati da inserirsi nelle fatture afferenti la ricostruzione post sisma

I dati da inserirsi nelle fatture riguardanti la ricostruzione post sisma sono:

1. Il nome, il cognome, il codice fiscale o la ragione sociale e Partita IVA di chi riceve la fattura, che rappresentano anche dei dati obbligatori da indicare;
2. La ragione sociale e la Partita IVA di chi emette fattura, sono dei dati obbligatori da indicare;
3. La data e il numero della fattura, vanno sempre indicati;
4. Nella descrizione della fattura necessita inserire i seguenti dati:

- **Prima della creazione del CUP.**

Nel caso di lavori sarà necessario indicare: “*Anticipo per i lavori effettuati presso l’immobile di via XXXXX – D.L. 32/19 riguardanti: riportare una descrizione sommaria ma esplicativa dei lavori effettuati.*”

Nel caso di prestazioni professionali: “*Anticipo per la redazione del progetto/indagine o studio geologico riguardante l’immobile di via XXXX – D.L. 32/19.*”

- **Dopo la creazione del CUP.**

Si suggerisce la seguente dicitura: *Anticipo/Saldo per il SAL n. X – CUP: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* .

2. Quali sono le indicazioni da apporre nella causale dei bonifici da effettuare on line, considerate le ridotte dimensioni degli spazi previsti dalle Banche?

Il numero dei caratteri a disposizione nella “**causale**” varia dai 55 ai 140, in base all’Istituto di Credito presso cui si dispone il proprio conto corrente. Le indicazioni da apporre sul bonifico sono previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e non sono derogabili nel loro contenuto minimo. Pertanto, atteso che nome e cognome del beneficiario e dell’ordinante sono sempre compresi nei bonifici nei campi appositi, nella causale vanno inseriti, quantomeno, i seguenti dati:

Prima della creazione del Codice Unico di Progetto (CUP) si può inserire la seguente dicitura (in blu):



Successivamente alla creazione del CUP:



3. Modelli di dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Tutte le ordinanze commissariali prevedono la possibilità da parte dei beneficiari di delegare all'incasso i loro fornitori, sia l'impresa che realizza i lavori sia i professionisti incaricati. Per procedere con la delega in corrispondenza di ciascun SAL è necessario utilizzare il modulo di seguito indicato, che è disponibile anche all'interno dell'area "**Utilità**" del sito istituzionale della struttura commissariale.

A seguire è indicato il modello di dichiarazione sostitutiva che bisogna utilizzare in caso di mancata indicazione del CUP nelle fatture e/o nel bonifico, dopo che lo stesso CUP è stato creato e riportato sul decreto di concessione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n° 445)

OGGETTO: Delega erogazione somme di cui al decreto commissariale n..... del..... per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di agibilità nell'immobile sito in via n°....., identificato al NCEU – Foglio P.lla sub , in esito all'evento sismico del 26/12/2018

Ditta proprietaria: _____

Ordinanza Commissariale n° _____ **del** _____

DECRETO n. _____ **del** _____

CUP: _____

Il sottoscritto..... nato a..... il...../...../....., residente in Via..... n°....., nella qualità di proprietario / comproprietario dell'immobile in oggetto, beneficiario del contributo di cui al decreto n..... del....., CUP..... consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punita ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.445/2000).

DICHIARA

Di voler delegare all'incasso uno più stati di avanzamento ai lavori:

- primo sal
- secondo sal
- terzo sal
- sal finale

direttamente all'impresa con sede in via n. P.Iva Codice
iban ;

direttamente all'impresa con sede in via n. P.Iva Codice
iban

direttamente al professionista iscritto all'albon.
..... P.Iva Codice iban .

Lì _____

Il dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n° 445)

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente
nel Comune di _____ Provincia _____, Via/Piazza
_____, Codice Fiscale _____, nella qualità di
beneficiario del contributo di cui all'Ord., XX/XXX e rispettive *ss.mm.ii.* Decreto n. ____ del __/__/____,
CUP _____

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto

DICHIARA CHE:

le fatture riportate di seguito, prive di indicazione del CUP da parte del fornitore, sono riferite a spese relative al programma di spesa approvato con Decreto n. ____ del __/__/____, CUP _____

Nome fornitore	N.ro Fattura	Data fattura	Importo fattura	Data Bonifico

le fatture indicate non verranno presentate a valere su altre agevolazioni;
i bonifici di pagamento relativi alle fatture riportate nella tabella sono univocamente riconducibili ai relativi documenti di spesa ed effettuati per il pagamento delle spese relative all'intervento a cui è stato assegnato il CUP _____

_____ li __/__/____ IN FEDE _____

Il dichiarante, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente attestazione, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

(di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)

TIPO DOCUMENTO: _____ NUMERO DOCUMENTO: _____

RILASCIATO DA: _____ IL __/__/____ DATA DI SCADENZA _____

IN FEDE _____

4.Promemoria per uffici sisma.

Premessa. Erogazione dei SAL a fronte della presentazione di una polizza fidejussoria.

Tutte le ordinanze commissariali prevedono l'erogazione della prima rata di acconto in anticipazione, attraverso la presentazione, tra gli altri documenti, di una fidejussione bancaria o assicurativa, redatta secondo lo standard previsto dalla struttura commissariale. In questo caso, l'erogazione della prima rata di acconto in anticipazione e dei successivi SAL avverrà in **via anticipata**, ossia la percentuale di contributo erogato sarà sempre maggiore della percentuale dei lavori eseguiti.

Prima rata di acconto in anticipazione = 30% del contributo. Il Comune, dopo aver controllato la conformità della fidejussione presentata allo standard commissariale, erogherà la prima rata pari al 30% del contributo, in via anticipata, quando lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) è pari a zero.

I° Stato di Avanzamento Lavori - esecuzione di almeno il 25% dei lavori previsti dal progetto approvato = ulteriore Richiesta del 25% del contributo = prima rata di PAGAMENTO SUI LAVORI ESEGUITI.

Il beneficiario una volta ottenuto il contributo, con la rata di acconto in anticipazione, potrà far eseguire i lavori e presentare una richiesta per ottenere la rata del pagamento del contributo al raggiungimento del 25% dei lavori, come certificato dal Direttore dei Lavori. Per la sua erogazione, dovrà essere prodotta:

I. copia delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici;

Le somme erogate, a titolo di acconto o con il primo Stato di Avanzamento Lavori, sono destinate al pagamento del 25% dei lavori eseguiti, delle indagini specialistiche prodromiche alla progettazione e a quelle professionali già eseguite.

Il comune, verificata l'esattezza e la completezza della documentazione ricevuta, **nonché la vigenza della polizza fidejussoria**, erogherà un ulteriore 25% del contributo, per un totale del 55% del contributo erogato a fronte di uno stato di avanzamento dei lavori pari al 25%.

II° SAL= 50% - ulteriore Richiesta del 25% del contributo = seconda rata di PAGAMENTO SUI LAVORI ESEGUITI.

Il beneficiario andrà avanti con una ulteriore richiesta di contributo, quando i lavori avranno raggiunto il 50%. Per l'erogazione della seconda rata di contributo dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- I. copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel I° SAL;
- II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il secondo SAL;
- III. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il primo SAL.

Verificata infine anche la vigenza della polizza fidejussoria, verrà erogata una ulteriore tranche del contributo per un totale dell'80% del contributo complessivo.

III° SAL= 75% - ulteriore Richiesta del 25% del contributo = terza ED ULTIMA rata di PAGAMENTO SUI LAVORI ESEGUITI.

A fronte di una ultima richiesta del contributo, i lavori certificati saranno pari al 75%, mentre l'erogazione del contributo sarà pari al 100%, di cui il 25% sempre garantito dalla fidejussione, **la cui vigenza, fino al completamento dei lavori da eseguire**, dovrà sempre essere controllata dal Comune prima di ciascuna erogazione. Per l'erogazione della terza rata di contributo, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- I. copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel secondo SAL;
- II. fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici inerenti il terzo SAL;
- III. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante l'avvenuto pagamento dei fornitori e delle imprese subappaltatrici inerente il secondo SAL

IV° SAL = 100% - Richiesta Svincolo polizza fidejussoria.

Entro 30 giorni dalla fine effettiva dei lavori, il Direttore dei lavori dovrà presentare la seguente documentazione:

- I. copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento tramite bonifico bancario o postale delle fatture di spesa per lavori, forniture e servizi tecnici presentate nel terzo SAL;
- II. Comunicazione di fine lavori;
- III. Conto finale dei lavori sottoscritto anche dall'esecutore a seguito della certificazione dell'ultimazione, unitamente alla relazione del Direttore dei lavori sull'andamento dei lavori, con allegata la relativa documentazione (fatture – dichiarazioni, etc.);
- IV. Attestazione di piena agibilità dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro dei soggetti legittimati;
- V. Conto consuntivo e relazione sul conto finale dei lavori redatto sulla base del computo metrico estimativo allegato alla richiesta di contributo, redatto dal Direttore dei lavori ai sensi del D.M. 49/2019;
- VI. Rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi tramite fatture effettivamente pagate a mezzo bonifico bancario o postale del quarto Sal. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso, devono essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che sono stati erogati dal Commissario straordinario e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente.
- VI. Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- VII. Dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento di cui al comma 1, lettera d);
- VIII. Collaudo statico (ove normativamente richiesto) e Certificato di regolare esecuzione;
- IX. Dichiarazione della Direzione lavori sulla congruità della qualità e quantità dei materiali di risulta conferiti a discarica, con attestazione della discarica di riferimento;
- X. Richiesta di svincolo della polizza fidejussoria

Solo dopo l'esito positivo del controllo della documentazione presentata al Comune, il Commissario potrà ordinare lo svincolo della polizza.

5. Risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Di seguito si riportano alcune risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate pubblicate sulla Guida del Luglio 2021, a cui si rimanda per un'informazione completa ed esaustiva.

Qual è il valore dell'aliquota massima dell'agevolazione fiscale per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione?

In caso di spesa eccedente il contributo per la ricostruzione, il valore dell'aliquota massima ammessa in detrazione è pari al valore ordinario del 110%, ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater.

Diversamente, qualora il contribuente rinunci al contributo per la ricostruzione, è ammessa la fruizione in termini incrementati dell'agevolazione fiscale nella misura maggiorata del 50% riguardante il limite di spesa.

Come si calcola l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione?

Il comma 1-ter recita testualmente:

“Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.”

Il comma 4-quater recita testualmente:

“Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.”

Dal rinvio ai commi 1 e 4 si deduce che tali disposizioni costituiscono il riferimento per il sistema di agevolazioni, con le conseguenze relative alle varie casistiche sugli interventi trainanti e trainati. In relazione ad un intervento per il quale si ricorre al beneficio fiscale pari al 110%, attuato su un immobile già assistito per le stesse opere, o comunque per una parte di queste, dal contributo per la ricostruzione, secondo i massimali previsti e nel rispetto delle procedure previste, non è possibile portare in detrazione l'intera spesa ma solo l'eccedenza rispetto al contributo per la ricostruzione.

Pertanto, qualora la spesa per la rimessa in pristino del fabbricato sia superiore al contributo riconosciuto per la ricostruzione, l'eccedenza va quantificata sottraendo il contributo per la ricostruzione dall'importo della spesa per gli interventi agevolabili in quanto opere ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 119. Su tale differenza va calcolata, nei limiti di spesa previsti, la detrazione del 110%.

Pertanto, se per un determinato intervento, il cui costo è pari a 100.000 euro, viene erogato un contributo di 60.000 euro, sulla spesa rimasta a carico del contribuente, pari a 40.000 euro, può essere calcolata la detrazione del 110% (pari a 44.000 euro).

Per maggior chiarezza, si presenta un ulteriore esempio:

assunto pari a 100 il valore delle spese da sostenere per un intervento di rimessa in pristino di un edificio nel suo complesso, comprendendosi opere di natura strutturale nella misura pari al valore di 80 e altri interventi per la restante quota, ove le spese di natura strutturale ammissibili a contributo siano riconosciute nella misura parziale del valore di 50, il differenziale pari al valore di 30, eccedente il contributo per la ricostruzione, può essere assistito dalle agevolazioni fiscali, nella misura del 110%.

Inoltre, qualora gli altri interventi pari al valore di 20 ricadano, ad esempio, tra gli interventi di efficienza energetica ammissibili al Superbonus, o tra quelli “trainati” agli interventi di protezione sismica già finanziati dal contributo per la ricostruzione, gli stessi possono trovare copertura nelle agevolazioni fiscali essendo rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Le spese “in acollo obbligatorio”, non ammesse al contributo per la ricostruzione, possono accedere alle agevolazioni fiscali? E a quali condizioni?

Ai fini dell'applicazione del Superbonus, la detrazione si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche alle spese sostenute per gli interventi di “completamento” dell'intervento “complessivamente” considerato che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero, invece, agevolabili.

A tal fine, si ritiene non rilevante l'eventuale circostanza che il contributo sia erogato con riferimento alle spese sostenute per l'intervento “principale”, in quanto le spese di completamento, eventualmente rimaste fuori dal contributo, possono trovare copertura nelle agevolazioni fiscali essendo rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Fra le spese rimaste a carico del contribuente sono comprese anche le cosiddette spese “in acollo obbligatorio”, generalmente sostenute per l'esecuzione di alcuni interventi di carattere strutturale: sebbene questi siano finalizzati al raggiungimento di un predeterminato livello di sicurezza sismica, può risultare infatti che parte della spesa correlata rimanga a carico del contribuente, eccedendo il contributo per la ricostruzione riconoscibile; ove questo accada, è previsto che le relative spese in acollo siano ammesse alla fruizione delle agevolazioni fiscali in argomento nella misura ordinaria del 110%. Si ricorda che, come ribadito con la circolare n. 30/E del 2020, il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato; l'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato

Quali sono i requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali in misura maggiorata?

La ratio della disposizione di cui al comma 4-ter consiste nell'offrire una compensazione in favore del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione; pertanto, è necessario che sussista e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché questi possa disporre.

Al fine di fruire dell'agevolazione fiscale in misura maggiorata ai sensi del comma 4-ter non è sufficiente il rispetto del solo criterio dell'appartenenza territoriale e la natura compensativa dell'incremento del 50% delle spese ammissibili non trova giustificazione qualora l'immobile non risulti danneggiato.

Pertanto, è necessario che sia stata accertata la sussistenza del nesso di causalità danno-evento e che il contribuente produca l'attestazione del danno e del nesso di causalità danno-evento. L'attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all'evento sismico in parola, nonché la consistenza del danno tale da determinare l'inagibilità del fabbricato. Soddisfatta questa serie di requisiti, il contribuente potrà fruire delle agevolazioni fiscali alle condizioni previste dal comma 4-ter.

Premesso quanto sopra, ne discende l'esclusione della fruizione delle agevolazioni fiscali nella misura maggiorata prevista dal comma 4-ter:

- qualora il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta
- il livello del danno non sia tale da determinare l'espressione del giudizio di inagibilità del fabbricato, ovvero scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F.

È necessario distinguere nella documentazione progettuale gli interventi imputabili al contributo per la ricostruzione rispetto agli interventi che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali?

Ai fini della semplificazione degli adempimenti correlati alla fruizione delle agevolazioni fiscali è possibile redigere un progetto unitario dell'intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché al contributo per la ricostruzione, ferma restando la chiara riferibilità, nell'ambito del computo metrico, delle spese finanziate con il contributo per la ricostruzione e quelle eccedenti ammesse al

Superbonus. Pertanto, pur non essendo necessaria la predisposizione di elaborati separati, è necessario poter individuare la diversa imputazione delle spese. In particolare, per gli interventi di efficienza energetica, e comunque per quelli oggetto dell'asseverazione da trasmettere ad ENEA, sebbene sia auspicabile la predisposizione di uno specifico computo metrico, tuttavia può essere utilizzato il computo metrico generale, a condizione che contenga chiaramente esplicitati i costi onnicomprensivi degli interventi al fine di consentire la verifica sia del rispetto dei costi massimi ammissibili che la verifica della congruità dei costi specifici unitari. Resta fermo che dal punto di vista fiscale è necessario, in applicazione delle regole generali, che sia documentato che le spese si riferiscono ad interventi agevolabili e che da tale importo sia scorporato il contributo per la ricostruzione. Ai fini della fruizione del Superbonus occorre, in ogni caso, effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020, nonché dai decreti ministeriali e dai provvedimenti attuativi emanati ai fini delle agevolazioni fiscali.